CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 17 dicembre 2010 (21.12)
(OR. en)

18129/10

Fascicolo interistituzionale: 2009/0059 (COD)

COASI 222
ASIE 84
COMEM 286
COLAT 48
COEST 405
DEVGEN 412
PE 576
RELEX 1137
CADREFIN 83
PESC 1671
CODEC 1563
PARLNAT 199

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 dicembre 2010
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 786 definitivo

All.: COM(2010) 786 definitivo

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.12.2010
COM(2010) 786 definitivo

2009/0059 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

2009/0059 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2009) 197 definitivo 2 – (2009)/0059 COD):	trasmissione: 21 aprile 2009; rettifica: 30 novembre 2009; modifica: 1° dicembre 2009 (entrata in vigore del trattato di Lisbona)
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	21 ottobre 2010
Data di trasmissione della proposta modificata:	[…].
Data di adozione della posizione del Consiglio:	10 dicembre 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nel quadro del riesame intermedio degli strumenti finanziari per le azioni esterne[1], la Commissione ha elaborato la presente proposta per colmare una lacuna legislativa, segnatamente l'impossibilità per l'UE di finanziare attività non chiaramente rientranti nella categoria degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) in quarantasei paesi del mondo partner dell'UE.

Ciò avviene in quanto l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sullo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) esclude dal finanziamento misure non rispondenti ai criteri APS stabiliti dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC). Nessun altro atto di base consente il finanziamento di misure non APS nei paesi in via di sviluppo rientranti nel quadro del DCI.

Per alcuni tipi di azioni è stato pertanto necessario ricorrere a finanziamenti esterni al DCI nel quadro delle "azioni preparatorie" istituite nel bilancio dal Parlamento europeo con questa precisa finalità (più precisamente: gli "scambi aziendali e scientifici con l'India", gli "scambi aziendali e scientifici con la Cina", la "cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia" e la "cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina"). Le "azioni preparatorie" si

[1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: revisione intermedia degli strumenti finanziari per le azioni esterne, COM(2009) 196 definitivo del 21.4.2009.

sono concluse nel 2009, anno in cui la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul finanziamento a titolo del DCI della partecipazione di studenti e docenti europei alla componente esterna del programma Erasmus Mundus solo fino al termine del 2009. Una volta colmata, questa lacuna dovrebbe inoltre garantire la possibilità di finanziare alcuni progetti nel settore energetico e alcune attività di diplomazia pubblica non ammissibili come APS (ad esempio, in Asia, in Asia centrale, in Iraq e in Iran).

La proposta è circoscritta al periodo 2010-2013 ed è limitata in termini di contenuto strategico e di incidenza sul bilancio. Essa non pregiudica eventuali proposte future riguardanti la nuova generazione di strumenti finanziari dell'azione esterna nell'ambito del prossimo quadro finanziario.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio in prima lettura

La Commissione può accettare la posizione del Consiglio, frutto di negoziati costruttivi fra le tre istituzioni e conforme agli obiettivi essenziali e all'impostazione di fondo della proposta iniziale della Commissione stessa.

Un testo di compromesso è stato negoziato inizialmente dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione per giungere ad un accordo in occasione della prima lettura del Parlamento, prevista originariamente per il giugno 2010. Le consultazioni tripartite pertinenti si sono svolte il 13 aprile e il 5 maggio. Non è stato tuttavia possibile trovare un accordo né in giugno né in luglio, a causa dei problemi specifici menzionati di seguito.

3.2. Caratteristiche principali della posizione comune negoziata

La posizione del Consiglio si basa sui seguenti elementi fondamentali:

- è nell'interesse dell'Unione approfondire ulteriormente le sue relazioni con i paesi in via di sviluppo in settori quali gli scambi economici, commerciali, accademici, imprenditoriali e scientifici – attività che, seppur nell'interesse dell'UE, possono non rientrare nella categoria APS;

- lo strumento finanzierà misure che, in linea di principio, non soddisfano i criteri APS.

3.3. Questioni specifiche (emendamenti del Parlamento non accettabili per il Consiglio)

- **Atti delegati (articolo 290 del TFUE):** gli emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento sono intesi ad applicare la procedura degli atti delegati all'adozione dei documenti di strategia pluriennali da parte della Commissione. Malgrado i lunghi e intensi negoziati (segnatamente le consultazioni a tre del 2 febbraio, del 23 marzo e del 20 ottobre) non è stato possibile pervenire ad un accordo su questo punto e la posizione in prima lettura del Consiglio non ha accettato i suddetti emendamenti. La Commissione è disposta a continuare a tentare di riconciliare le posizioni delle due istituzioni e a trovare un modo per tener conto delle preoccupazioni di fondo che giustificano gli emendamenti del Parlamento, soprattutto al fine di garantire al Parlamento la possibilità di esercitare un adeguato controllo sulla formulazione delle strategie di cooperazione esterna e sulla corretta attuazione dei relativi strumenti finanziari.

- **Articolo 16 - Importo di riferimento finanziario:** il Parlamento ha adottato un emendamento all'articolo in oggetto, che il Consiglio, optando per il mantenimento del testo inizialmente proposto dalla Commissione, non ha accettato in prima lettura. La Commissione appoggia la posizione del Consiglio in quanto corrispondente al testo standard sugli importi di riferimento finanziari incluso in ogni strumento di finanziamento. Tuttavia, per favorire un accordo in tal senso e rassicurare le istituzioni, essa è disposta a rendere la dichiarazione qui allegata.

4. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio include un testo di compromesso negoziato che ricalca, in larghissima misura, le richieste e gli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura. La Commissione può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

Strumento finanziario per i paesi industrializzati – COM(2009) 197 definitivo

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 16

Il regolamento affronta il problema del sostegno a favore di un certo numero di attività specifiche non rientranti nella categoria degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) in paesi contemplati dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo (regolamento DCI n. 1905/2006). Il regolamento intende risolvere definitivamente il problema.

La Commissione ribadisce che l'eliminazione della povertà, incluso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, è l'obiettivo primario della sua politica di cooperazione allo sviluppo e resta una priorità.

Rammenta che l'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 16 per i paesi elencati nell'allegato II sarà applicato utilizzando linee di bilancio specifiche destinate ad attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo.

La Commissione conferma inoltre la sua intenzione di rispettare l'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 38 dello strumento per la cooperazione allo sviluppo (regolamento n. 1905/2006) per il periodo 2007-2013, nonché le disposizioni previste dal medesimo regolamento riguardanti l'osservanza dei criteri di ammissibilità agli APS. Ricorda che, in base alla sua programmazione finanziaria attuale, nel 2013 detto importo di riferimento sarà superato.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione intende proporre progetti di bilancio che garantiscano, di qui al 2013, la continuità dell'assistenza allo sviluppo a favore dell'Asia e dell'America latina nel quadro del regolamento DCI n. 1905/2006, così da lasciare generalmente impregiudicati gli importi APS attualmente previsti nel quadro del DCI e del bilancio UE.